



CAMERA DI COMMERCIO  
PORDENONE - UDINE

# guida per la **Mediazione**



**SPORTELLO DI CONCILIAZIONE CCIAA PORDENONE-UDINE  
ISCRITTO AL N. 26 DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI ABILITATI  
A SVOLGERE LA MEDIAZIONE TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**La via più rapida, riservata e vantaggiosa per risolvere le controversie**

-- dicembre 2025 --



## INDICE

<b>Cos'è la mediazione civile e commerciale?</b>	<b>3</b>
<b>Come si svolge?</b>	<b>3</b>
<b>Chi partecipa?</b>	<b>3</b>
<b>Come si conclude?</b>	<b>4</b>
<b>I mediatori</b>	<b>4</b>
<b>Come si avvia una procedura di mediazione civile e commerciale</b>	<b>4</b>
<b>Domande frequenti</b>	<b>6</b>
<b>Normativa utile</b>	<b>9</b>
<b>Contatti</b>	<b>14</b>



## Cos'è la mediazione civile e commerciale?

Per mediazione civile e commerciale si intende l'attività, svolta da un terzo imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

La mediazione si svolge presso un Organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La Camera di commercio di Pordenone-Udine è iscritta al n. 26 del Registro degli Organismi di mediazione istituito presso il Ministero di Giustizia.

La procedura di mediazione può essere:

**1. OBBLIGATORIA:** quale condizione di procedibilità (art. 5, comma 1 d.lgs.28/2010) nelle seguenti materie:

- condominio;
- diritti reali;
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di aziende;
- risarcimento del danno derivante diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- associazione in partecipazione;
- franchising;
- consorzio;
- opera;
- rete;
- somministrazione;
- società di persone e subfornitura.

**È richiesta l'assistenza di un avvocato;**

**2. VOLONTARIA:** le parti, che **non devono essere necessariamente assistite da un avvocato**, scelgono liberamente di rivolgersi a un Organismo di mediazione accreditato, per cercare una soluzione condivisa.

La differenza tra mediazione volontaria e obbligatoria risiede nella facoltà o nell'obbligo di avviare la procedura.



## Come si svolge?

**Il primo incontro di mediazione**, della durata di **circa due ore**, è da considerarsi effettivo, pertanto le parti avranno modo di **confrontarsi insieme al mediatore sul merito** della controversia.

Ciascuna parte può chiedere di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto (Art. 8-ter). I sistemi utilizzati devono assicurare la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità dei partecipanti.

Nel caso in cui la **parte invitata non aderisca all'invito e non si presenti al primo incontro**, verrà **redatto un verbale di mancata comparizione** alla presenza della parte istante e la procedura verrà chiusa.

## Chi partecipa?

Per una buona riuscita della mediazione è fondamentale **la presenza personale delle parti**.

Quando la parte è una persona giuridica (società, ente pubblico) è necessario che siano presenti persone a conoscenza dei fatti e munite dei necessari poteri di rappresentanza e decisori.

Si ricorda che in tutte le controversie per cui il tentativo di mediazione è previsto dalla Legge (ex D.L.gs 28/2010) è obbligatoria l'assistenza di un legale.

In tutti gli altri casi, l'assistenza di un avvocato di fiducia è comunque fortemente consigliata.

## Come si conclude?

Il procedimento di mediazione può concludersi **con un accordo, con un mancato accordo o con un verbale di mancata comparizione**, qualora la parte invitata non aderisca all'invito e non si presenti al primo incontro.

Se la mediazione viene condotta secondo le disposizioni dell'attuale normativa e il verbale viene sottoscritto anche dagli avvocati delle parti, **l'accordo raggiunto costituisce titolo esecutivo**.

## I mediatori

I mediatori sono professionisti appositamente formati per svolgere questo tipo di attività: possiedono una laurea, sono iscritti ad un Organismo di mediazione, possiedono i requisiti di onorabilità (non hanno condanne penali, interdizione da pubblici uffici ecc..) e serietà (non hanno interesse nella lite) ed hanno superato l'esame finale di un corso di formazione specifico.

**Il mediatore non decide**, le parti sono le protagoniste effettive della mediazione.

Il mediatore, non è un giudice o un arbitro, ma è un facilitatore esperto che aiuta a superare le posizioni delle Parti per scoprire i veri interessi.

Le caratteristiche fondamentali del mediatore sono **la terzietà e l'imparzialità**.



L'elenco dei mediatori iscritti presso l'Organismo di mediazione della Camera di commercio di Pordenone-Udine è disponibile sul sito della Camera di commercio di Pordenone-Udine.

## Come si avvia una procedura di mediazione civile e commerciale

### 1. PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA

- a) **con i moduli.** La domanda deve essere redatta utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione sul sito internet della Camera di Commercio e inviata tramite PEC all'indirizzo [mediazione@pec.pnud.camcom.it](mailto:mediazione@pec.pnud.camcom.it)
- b) **con ConciliaCamera.** La piattaforma del sistema camerale italiano permette di ottenere immediata ricevuta di deposito della domanda depositata e di gestire le pratiche di mediazione.

### 2. CALENDARIZZAZIONE DEL PRIMO INCONTRO

Il responsabile dell'Organismo designa il/i mediatore/i e fissa il primo incontro, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo delle parti (Art. 8).

### 3. SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE

A seguito di adesione della Parte Invitata alla mediazione, durante il primo incontro, si possono verificare tre diversi scenari:

1. le Parti raggiungono l'accordo di conciliazione al primo incontro;
2. le Parti entrano nel merito della controversia e decidono di proseguire nello svolgimento della mediazione per esaminare ulteriori aspetti del caso: l'incontro viene rinviato ad una data successiva;
3. se le Parti, non riescono ad avvicinarsi ad una possibile soluzione della controversia, il Mediatore chiude il primo incontro per mancato accordo, dandone atto nel verbale



## DOMANDE FREQUENTI

### Sono obbligato a partecipare personalmente agli incontri di mediazione?

**Sì, la presenza personale della parte è fondamentale.**

Se la Parte è una società, deve partecipare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei necessari poteri decisori e di rappresentanza.

### Quello che dico in mediazione può essere utilizzato in giudizio?

**Il principio di riservatezza** è uno dei cardini della procedura di mediazione, che da sempre ne ha caratterizzato il valore.

Il principio fondamentale alla base della segretezza è semplice: **favorire un clima di totale libertà, serenità e confronto sincero tra le parti durante il tavolo di mediazione.**

Per garantire tutto questo, il Decreto Legislativo 28/2010, in particolare gli articoli 9 e 10, disciplina la riservatezza in modo molto dettagliato.

Questi articoli delineano un doppio obbligo di riservatezza, che potremmo definire "interna" ed "esterna", specificando chiaramente chi (ambito soggettivo) e cosa (ambito oggettivo) è coperto da tale obbligo. Entrando più nel dettaglio, è proprio l'articolo 9 a definire l'**ambito soggettivo** della riservatezza, stabilendo chi è tenuto a rispettarla nel processo di mediazione.

**"Chiunque [...] partecipa"** al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza.

L'**ambito oggettivo**, invece, comprende:

1. **"le dichiarazioni rese dalle parti"**
2. **"le informazioni acquisite durante il procedimento".**

In pratica quello che accade o viene dichiarato nel corso del procedimento di mediazione è coperto da segretezza e dunque i soggetti della procedura hanno il divieto di divulgarlo.

### Quali sono i vantaggi della mediazione?

**RAPIDITÀ:** la durata massima del procedimento è indicata in 6 mesi prorogabile per periodi di volta in volta non superiori ai 3 mesi. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, oppure dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e non è soggetto a sospensione feriale.

**ECONOMICITÀ:** i costi della mediazione sono certi e predeterminati, nonché più bassi rispetto alle spese di un contenzioso.

**EFFICACE:** quando le parti decidono di sedersi intorno ad un tavolo insieme al mediatore, le percentuali di successo della mediazione sono molto elevate e spesso è sufficiente un solo incontro per portare a termine la procedura



## DOMANDE FREQUENTI

**RISERVATEZZA:** tutte le informazioni condivise durante la mediazione sono riservate e non possono essere utilizzate in un processo avanti al Giudice.

**SEMPLICE E INFORMALE:** non è un processo, ma un semplice incontro tra le parti, in cui si è assistiti da un professionista di fiducia. Il mediatore non è chiamato a giudicare ma soltanto ad aiutare le parti a raggiungere un accordo che loro stesse hanno formato nel corso dell'incontro.

**ESENTE DA RISCHI:** in caso di disaccordo, le parti mantengono il diritto di ricorrere alle forme tradizionali di risoluzione delle controversie (giudizio ordinario o arbitrato). Il procedimento di mediazione può essere interrotto in qualsiasi momento.

**FISCALMENTE VANTAGGIOSO:** tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro (da calcolarsi sulla base del verbale di conciliazione e non della domanda o delle domande formulate dalle parti), altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente; alle parti che corrispondono l'indennità per il procedimento di mediazione è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro seicento. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

Soprattutto, l'accordo conciliativo, sottoscritto dalle Parti e dagli Avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione di obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

**MANTENIMENTO DEI RAPPORTI:** la mediazione permette di preservare i rapporti interpersonali o commerciali, promuovendo una risoluzione amichevole delle controversie.

## Quali sono le percentuali di accordo in CCIAA?

ANNO  
2024

SUL TOTALE DELLE MEDIAZIONI IL  
**49%**  
È FINITA CON UN ACCORDO

SE ALMENO UNA DELLE PARTI ERA IMPRESA IL  
**53%**  
È FINITA CON UN ACCORDO



## DOMANDE FREQUENTI

### Quanto è vincolante l'accordo raggiunto in mediazione?

L'accordo di conciliazione, se sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati, costituisce titolo esecutivo (Art. 12).

L'efficacia esecutiva è riconosciuta per:

1. l'espropriazione forzata;
2. l'esecuzione per consegna e rilascio;
3. l'esecuzione di obblighi di fare e non fare;
4. l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

### Come si calcolano le spese?

La procedura comporta - in linea di massima - **tre esborsi, sia per l'istante che per l'aderente:**

1. spese di avvio e indennità di primo incontro;
2. spese per la prosecuzione;
3. spese per l'accordo.

La base di partenza per fare i calcoli è il valore della controversia e la qualificazione della stessa (volontaria o obbligatoria). **Al fine di agevolare gli utenti e i mediatori nella consultazione delle tariffe applicabili, è scaricabile dal sito camerale un calcolatore che permette la determinazione delle tariffe impostando il valore della controversia.**

#### Esempio di utilizzo del calcolatore

Nel campo "VALORE DELLA LITE" inserire il valore della lite (ad esempio 50.000,00€). Automaticamente, i campi sottostanti indicheranno le spese dovute per la fase iniziale, l'accordo al primo incontro, la prosecuzione e l'accordo in incontri successivi.

CALCOLATORE MEDIAZIONI OBBLIGATORIE (importi IVA inclusa)	
VALORE DELLA LITE	50.000,00 €
SPESE DOVUTE AL MOMENTO DEL DEPOSITO DELLA DOMANDA / ADESIONE (spese di avvio e spese per il primo incontro)	190,32 €
SPESE DOVUTE PER ACCORDO AL PRIMO INCONTRO	1.159,47 €
SPESE DOVUTE IN CASO DI PROSECUZIONE	1.054,06 €
SPESE DOVUTE PER ACCORDO IN INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO (da sommare all'importo di cui alla voce sopra)	263,52 €



NORMATIVA UTILE - D. LGS. 28/10 (COME MODIFICATO DAL D.LGS 216/24)

## Art. 5 (Condizione di procedibilità e rapporti con il processo)

1. *Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.*
2. *Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.*
3. *Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste: a) dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) dall'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; d) dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481 d-bis) dall'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.*
4. *Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione.*
5. *Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.*
6. *Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano:*
  - a) *nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis;*
  - b) *nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;*
  - c) *nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;*
  - d) *nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;*
  - e) *nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;*
  - f) *nei procedimenti in camera di consiglio;*
  - g) *nell'azione civile esercitata nel processo penale;*
  - h) *nell'azione inibitoria di cui (agli articoli 37 e 140-octies) del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.*

## Art. 6 (Durata)

1. *Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, fermo quanto previsto dal comma 2, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.*



NORMATIVA UTILE - D. LGS. 28/10 (COME MODIFICATO DAL D.LGS 216/24)

2. Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.
3. Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1.
4. La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.

## Art. 8 (Procedimento)

1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
2. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1.
3. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.
4. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
- 4-bis. La delega per la partecipazione all'incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.
5. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.
6. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.
7. Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura



NORMATIVA UTILE - D. LGS. 28/10 (COME MODIFICATO DAL D.LGS 216/24)

dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.

### Art. 8-ter (Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto)

1. Ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto.
2. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.
3. Al di fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8-bis, quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo, **con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale**, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto dell'articolo 8-bis, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 4.
4. **Se non vi è il consenso previsto dal comma 3, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al mediatore.**
5. Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio.

### Art. 9 (Dovere di riservatezza)

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

### Art. 11 (Conclusione del procedimento)

1. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.
2. La proposta di conciliazione è formulata e comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
3. **L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.**



NORMATIVA UTILE - D. LGS. 28/10 (COME MODIFICATO DAL D.LGS 216/24)

4. Il verbale conclusivo della mediazione, al quale è allegato l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale, fermo quanto previsto dall'articolo 8-bis, certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti. 4-bis. Quando la mediazione si conclude senza la conciliazione, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all'articolo 8, comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell'organismo.
5. **Salvo quanto previsto dall'articolo 8-bis, il verbale in formato analogico e l'eventuale accordo a esso allegato sono redatti in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per il deposito presso l'organismo.**
6. Del verbale e dell'eventuale accordo ad esso allegato depositati presso la segreteria dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. È fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.
7. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

## Art. 12 (Efficacia esecutiva ed esecuzione)

1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8- bis, costituisce titolo esecutivo per l'espropriação forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al presente comma deve essere integralmente trascritto nel precezzo ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile. L'avvocato certifica la conformità all'originale della copia dell'accordo trasmessa con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario, ai sensi degli articoli 196-decies e 196-undecies del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 recante disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.
- 1-bis. Quando le parti aderenti alla mediazione non sono tutte assistite dagli avvocati l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione avanti al quale l'accordo è stato raggiunto, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.
- 1-ter. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, in conformità al comma 1-bis.

## Art. 17 (Risorse, regime tributario e indennità)

1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
2. Il verbale e l'accordo di conciliazione sono esenti dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.



NORMATIVA UTILE - D. LGS. 28/10 (COME MODIFICATO DAL D.LGS 216/24)

3. *Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.*
4. *Il regolamento dell'organismo di mediazione indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.*
5. *Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati: a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti; b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati; c) gli importi a titolo di indennità per le spese di avvio e per le spese di mediazione per il primo incontro; d) le maggiorazioni massime dell'indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione; e) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è demandata dal giudice; f) i criteri per la determinazione del valore dell'accordo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3.*
6. *Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dell'articolo 5-quater, comma 2, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.*

Per ogni altro  
dubbio contattaci  
[conciliazione@pnud.camcom.it](mailto:conciliazione@pnud.camcom.it)

Orario di apertura  
al pubblico  
(su appuntamento)

Da lunedì a venerdì  
dalle 8:30 alle 12:30

Via Morpurgo, 4  
33100 Udine  
Tel. 0432 273263 273824

Corso Vittorio Emanuele II, 47  
33170 Pordenone  
Tel. 0434 3811

PEC: [mediazione@pec.pnud.camcom.it](mailto:mediazione@pec.pnud.camcom.it)

Sito web

